

COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 39

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale – Disposizioni per le attività commerciali

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto del Comune di Lercara Friddi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 16 maggio 2020, nonché le ulteriori disposizioni di cui al DPCM del 17 maggio 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;

Vistele Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 2020, n°17 del 18 aprile 2020 e n° 18 del 30 Aprile 2020, n°20 del 1 maggio 2020 e n°21 del 17 maggio 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;

Vista le Circolari del DRPC Sicilia n. 7, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;

Visti gli allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, i quali elencano le linee guida per la ripresa di attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;

Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti:

Ritenuto che permangono le condizioni di eccezionalità ed urgenza che impongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini se non per i motivi espressamente previsti nei citati Decreti e Ordinanze;

Viste le Ordinanze Sindacali nn. 17,19, 29, 32, 33 e 34;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

DISPONE

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano

- Gli esercizi commerciali di alimentari vari e di prodotti per l'igiene della casa e della persona, dovranno assicurare, nella fascia oraria di apertura al pubblico con accesso ai locali di vendita anche il ritiro in negozio della spesa preordinata, nonché il servizio di consegna a domicilio nella fascia oraria 07:00-20:00, con obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti.
- Sono autorizzate all'apertura al pubblico, al servizio di asporto nonché al servizio a domicilio le attività di: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, bar e pub, osservando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, consentendo di consumare i prodotti all'interno dei locali, nelle fasce orarie 07:00/14:00 e 16:00/23:00, con obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti;
- 3. Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari potranno effettuare, libera vendita e/o consegna a domicilio nella fascia oraria 07:00/14:00 e con sosta non superiore a 30 minuti, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle norme igieniche vigenti e della distanza interpersonale;
- 4. Tutte le altre attività elencate nell'Allegato al DPCM del 10.04.2020, possono osservare un orario d'apertura fascia oraria 07:00/14:00 e 16:00/20:00;
- 5. Gli esercizi commerciali consentiranno l'accesso al pubblico, garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza, anche in prossimità dell'ingresso, al fine di evitare ogni forma di assembramento, nel rispetto delle linee guida degli allegati 10, 11, 12, 16 e 17 del succitato DPCM del 17 maggio 2020;
- 6. Nei suddetti esercizi commerciali, come per il commercio ambulante, gli operatori e i clienti sono tenuti: a. all'uso costante di mascherine;
 - b. all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
- 7. Le prescritte modalità di accesso agli esercizi di cui sopra dovranno essere rese note agli utenti mediante apposito avviso affisso all'ingresso.

ORDINA

- 1. La sospensione dell'apertura domenicale e nei giorni festivi, compreso il servizio di consegna a domicilio, dei panifici, dei negozi di generi alimentari vari, di commercio ambulante e di tutte le altre attività elencate nell'allegato al DPCM del 10.04.202, ad eccezione di ristoranti, bar, pizzerie, pub, paninerie, rosticcerie che potranno esercitare seguendo le già elencate prescrizioni;
- 2. La presente Ordinanza produce effetti dal 18 Maggio 2020 e rimane efficace fino all'8 Giugno 2020;
- 3. Il Comando di Polizia Municipale resta incaricato di vigilare sulla corretta osservanza della stessa;
- 4. La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- 5. Copia della presente sarà trasmessa a mezzo pec a:
- Prefettura di Palermo;
- ASP6 di Palermo;
- Distretto 38 di Lercara Friddi;
- Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
- Distaccamento di Polizia Stradale di Lercara Friddi
- Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/05/2020

Il Sindaco Luciano/Marino